



Regolamento degli appalti di forniture, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Approvato dall'Amministratore Unico nella seduta del 18 ottobre 2021

INDICE

PARTE I

DELLE DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

PARTE II

DEI PRINCIPI

Articolo 2

Ambito di applicazione – Adeguamenti normativi

Articolo 3

Principi

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Importo delle soglie comunitarie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto

Articolo 6

Centralizzazione ed aggregazione della committenza

Articolo 7

Affidamenti ad oggetto misto e contratti con pluralità di committenti





Articolo 8

Specifiche tecniche

PARTE IV

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 9

Programma delle acquisizioni

Articolo 10

Fasi della procedura di acquisizione

Articolo 11

La decisione di contrarre

Articolo 12

Compiti e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento

PARTE V

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 13

Categorie di operatori economici

Articolo 14

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

Articolo 15

Avvalimento

PARTE VI

DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA

Articolo 16

Indagini esplorative, indagini di mercato





Articolo 17

Procedure di scelta – Accordo quadro

Articolo 18

Affidamento diretto

Articolo 19

Amministrazione diretta

Articolo 20

Procedura negoziata sottosoglia

Articolo 21

Criteri di aggiudicazione

Articolo 22

Anomalia dell'offerta

Articolo 23

Commissione giudicatrice

Articolo 24

Garanzie di esatto adempimento

PARTE VII

DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 25

Conclusioni e stipulazione del contratto

Articolo 26

Subappalto

Articolo 27

Varianti

PARTE VIII

DELL'ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI





Articolo 28

Direzione dell'esecuzione

Articolo 29

Termini e modalità di pagamento

Articolo 30

Attestazione di regolare esecuzione

Articolo 31

Procedure contabili

PARTE IX

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 32

Transazione

Articolo 33

Arbitrato

PARTE X

NORME FINALI

Articolo 34

Pubblicità

Articolo 35

Clausola di flessibilità

Articolo 36

Aggiornamenti

Articolo 37

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 38

Norma di chiusura





PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“Regolamento”: il presente documento.

“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo (d. lgs.) 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al d. lgs. n. 50/2016 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del Codice dei contratti pubblici siano derogate da norme legislative regionali, si applica l'articolo 35 del presente Regolamento.

“A.N.A.C.”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

“Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.”: la Società *in house* della Regione Autonoma Valle d'Aosta avente ad oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione Regionale.

“Rappresentante”: l'Amministratore Unico e/o il procuratore investito della capacità a contrarre.

“Contratti”: i contratti d'appalto conclusi dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.

“Operatore economico” o **“Operatori economici”**: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi e forniture.

“Soggetto offerente o **“offerente”**: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente” o **“Contraente”**: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude





mediante stipulazione un contratto con la Società.

“Profilo del committente”: <http://www.servizivda.it>, ossia il sito informatico della Società in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

“Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sul portale internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.

“Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Responsabile Unico del procedimento (RUP)”: il Soggetto di cui agli articoli 31 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

“Direttore di esecuzione del contratto (DEC)”: il Soggetto di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 16 e ss. del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, incaricati di dirigere il contratto di appalto. Nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il DEC ed il RUP coincidono.

PARTE II DEI PRINCIPI

Articolo 2

Ambito di applicazione – Adeguamenti normativi

1. Il presente Regolamento si applica agli Affidamenti di beni, servizi e lavori, il cui valore stimato, determinato a norma del successivo art. 5, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie ivi indicate.
2. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 avvengono in conformità alle disposizioni dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato in via transitoria (sino al 30 giugno 2023) dall’art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ulteriormente modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Al termine del periodo transitorio di cui alle precedenti disposizioni, il riferimento all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici è inteso alla norma vigente





alla fine di tale fase derogatoria.

3. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte delle Società, fatta salva l'ipotesi in cui tale recepimento sia deciso, per ragioni di chiarezza espositiva e organicità del Regolamento medesimo, dalla stessa Società.

Articolo 3

Principi

1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del principio di rotazione tra gli Operatori economici, imparzialità e indipendenza, nonché nel rispetto dei criteri minimi di sostenibilità energetica e ambientale.

2. La Società può motivatamente subordinare il principio di economicità, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

3. L'applicazione del principio di rotazione al fine di garantire la non ripetitività dei soggetti aggiudicatari è regolata come segue:

- l'aggiudicazione di un appalto - con importo a base di gara inquadrato in una delle fasce di cui al comma successivo – comporta l'esclusione dell'Operatore economico dalla prima gara ad invito o affidamento diretto successivi avviati nella stessa fascia ma non ne impedisce la partecipazione alle gare avviate nelle altre fasce di importo;
- a seguito dell'esclusione il soggetto è di nuovo selezionabile per tutte le fasce di importo fino a quando non risulta nuovamente aggiudicatario in una qualsiasi fascia e quindi nuovamente assoggettato al principio di rotazione;
- la semplice partecipazione alla procedura, senza che sia intervenuta la relativa aggiudicazione, non determina l'esclusione agli inviti successivi;
- l'applicazione del principio di rotazione è riferita al periodo degli ultimi tre anni solari dall'ultimo affidamento.

Detti principi si applicano nel caso di affidamenti diretti e procedure negoziate con inviti ad un numero ristretto di candidati. Lo stesso principio non si applica nel caso di procedure negoziate nelle quali, a seguito di pubblicazione, non sia previsto un numero ristretto di candidati.





La Società, dandone adeguata e puntuale motivazione, può in ogni caso eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) riscontrata effettiva assenza di alternative, anche per motivate ragioni di sicurezza;
- b) elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- c) necessità di non disperdere il *know how* ed il patrimonio conoscitivo acquisito dall'Operatore uscente, ai fini della realizzazione, anche in continuità, di servizi e forniture specialistici.

4. Le fasce di importo stabilite ai fini dell'applicazione del principio di rotazione sono stabilite per ogni singola categoria, indicata al precedente comma, come segue (al netto dell'imposta sul valore aggiunto):

a) Categoria Lavori:

Prima fascia compresa sino ad € 40.000;

Seconda fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 150.000,00;

Terza fascia compresa tra € 150.000,01 ed € 1.000.000,00;

Quarta fascia compresa tra € 1.000.000,01 e la soglia di rilevanza europea;

b) Categoria servizi e forniture:

Prima fascia sino ad € 20.000,00;

Seconda fascia compresa tra € 20.000,01 ed € 40.000,00;

Terza fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 100.000,00;

Quarta fascia compresa tra € 100.000,01 e la soglia di rilevanza europea.

5. La Società, per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

6. La Società, nella fase di ricerca di mercato (anche mediante indagine pubblica) può stabilire dei criteri di selezione connessi a proprie specifiche esigenze e al territorio di riferimento, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di Operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili ed evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;
- valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio





sia mediante la suddivisione in lotti degli appalti, sia favorendo l'accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese, specie se con solidi legami con le aree nelle quali operano;

- scegliere procedure per l'individuazione degli Offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
- assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.

PARTE III

DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4

Importi delle soglie comunitarie

1. Al momento di adozione del presente Regolamento (18 ottobre 2021) le soglie di rilevanza UE sono indicate agli artt. 35 e 36 del d.lgs n.50/2016 e, tra esse, quelle che maggiormente importano ai fini del presente Regolamento, sono:

- a) € 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per forniture e servizi;
- b) € 5.350.000,00 (cinquemilionitrecentocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per lavori;
- c) € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per servizi elencati all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici.

2. Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto

1. Il valore del Contratto è stimato dalla Società al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed è determinato in base al dettato dei commi che seguono.
2. Il valore stimato del Contratto è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall'importo





totale pagabile dalla Società al futuro Contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni, e gli eventuali rinnovi. Detto valore tiene in considerazione, peraltro, gli eventuali affidamenti previsti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a), e), e comma 2.

3. In caso di obbligazione non pecuniaria, la Società tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

4. La Società, per determinare il valore stimato degli Affidamenti di beni, servizi e lavori, applica l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

5. Il valore stimato del Contratto da aggiudicare per lotti distinti è determinato in conformità alle disposizioni dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Articolo 6

Centralizzazione ed aggregazione della committenza

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, la Società ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento.

2. La Società ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.

Articolo 7

Affidamenti ad oggetto misto e contratti con pluralità di committenti

1. I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.

2. La Società può comporre in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti Condizioni:

- I lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;





- I lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.

3. I contratti misti sono di norma aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, sulla base del criterio della prevalenza funzionale, fatto salvo quanto previsto nel comma 4.

4. La Società applica l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici per individuare il regime normativo applicabile al contratto misto e per accertare l'applicabilità oggettiva del Regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 1. La scelta della disciplina applicabile non può essere fatta a fini elusivi o limitativi e distorsivi della concorrenza.

5. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, la Società, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.

6. La Società può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:

- soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;

- soggetti e partner commerciali privati; in tal caso la Società ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del Regolamento nella scelta dell'Operatore economico.

Articolo 8

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche di beni, servizi e lavori devono consentire pari accesso agli Offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli Affidamenti alla concorrenza.

2. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'affidamento, le specifiche tecniche di beni, servizi e forniture non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni Operatori economici o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'Affidamento non sia possibile, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».





PARTE IV

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 9

Programma delle acquisizioni

1. In coerenza con l'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, la Società adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. I programmi sono approvati entro il mese di gennaio, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio preventivo.
3. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all'ammissione a progetti finanziati dall'Unione europea.
5. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per quanto possibile) e dell'Osservatorio.

Articolo 10

Fasi della procedura di acquisizione

1. Nel rispetto degli atti di programmazione della Società, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture - fatta eccezione per le ipotesi di appalti di importo inferiore ad € 20.000,00, i quali possono essere acquisiti mediante buoni d'ordine o lettera di incarico da cui risulti l'impresa, l'oggetto e l'ammontare della spesa - è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
 - a) la decisione di contrarre;
 - b) l'esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
 - d) la selezione della migliore offerta;
 - e) la proposta di aggiudicazione;
 - f) l'aggiudicazione;





- g) la verifica del possesso dei requisiti;
- h) la stipulazione del Contratto.

2. Lo svolgimento delle fasi di cui al comma 1, lettere c) ed e) è facoltativo nei casi di adozione della decisione a contrarre in forma semplificata come prevista nel presente Regolamento.
3. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure di cui all'art. 16 e sulla base di uno dei criteri previsti dall'art. 20 e dal Codice dei contratti pubblici.
4. La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.
5. L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto dell'organo competente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
6. La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del procedimento, successivamente all'aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni del Regolamento e del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso la consultazione di banche dati.
7. Terminata la verifica di cui al comma 6, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentante procede alla stipulazione con Contratto.

Articolo 11

La decisione di contrarre

1. La decisione di contrarre è adottata dall'Amministratore Unico della Società e, di norma, contiene:
 - a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
 - b) l'oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
 - f) i criteri per la selezione delle offerte;
 - g) le principali condizioni contrattuali;
 - h) la nomina del Responsabile del procedimento, qualora non individuato, l'Amministratore Unico ricopre il ruolo di Responsabile del procedimento.





2. Il contenuto della decisione di contrarre può essere reso in forma semplificata attraverso l'indicazione dell'oggetto del Contratto, dell'importo, del fornitore, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti di carattere generale nei seguenti casi:

- a) ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico;
- b) acquisti di modico valore (inferiori ad € 20.000,00), per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
- c) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.

3. Per gli acquisti di cui al comma 2, lett. B) la decisione di contrarre può essere adottata nelle forme del buono d'ordine.

Articolo 12

Compiti e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni procedura è individuato un Responsabile unico del procedimento (RUP), quale soggetto di cui agli articoli 31 e 101 del Codice e di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

È facoltà della Società decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di RUP, qualora siano necessarie professionalità specifiche e non possedute dai soggetti interni alla Società, oppure per contingenti ragioni organizzative.

2. Il RUP svolge i compiti e le funzioni specificamente attribuite dalle norme vigenti, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 101 del Codice per la fase esecutiva.

3. Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti, la funzione di Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è ricoperta, di norma, dal RUP, salvo nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle Linee Guida ANAC (num. 3) e s.m.i.

4. Qualora non vi sia tale coincidenza nel caso di interventi complessi o per i quali necessiti una specifica professionalità, la Società, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del Contratto:

- a) personale di altre stazioni appaltanti mediante stipula di apposite convenzioni;
- b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice.

5. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Società. Spettano in particolare al RUP:
- Lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la





verifica del possesso dei requisiti dell'anomalia dell'offerta;

- la direzione dell'esecuzione del Contratto;
- la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;
- la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti dalla normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contratti pubblici.

6. Nella scelta del contraente, il Responsabile unico del procedimento si attiene alle procedure individuate alle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.

7. La Società, anche su proposta del Responsabile unico del procedimento, nei casi di accertata carenza in organico o di impossibilità, ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1.

PARTE V

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 13

Categorie di operatori economici

1. Possono concorrere agli Affidamenti di beni, servizi e lavori ed essere destinatari degli stessi gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli da 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:

- a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
- b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato o comunque negli atti di gara;
- c) ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle





tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.

3. Per gli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Tale attestazione è comunque obbligatoria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
4. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.
5. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.
6. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
7. Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 89 del Codice dei contratti pubblici.
8. È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 21.

Articolo 14

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Società secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato ed integrato dalla legge 120/2020 e dalla legge 108/2021.
3. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al





d.p.r. n. 445/2000.

4. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di € 5.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato mediante controlli a campione, sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva. Per importi superiori ad € 10.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento è sistematico.

5. Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 2, l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio dalla Società oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Società ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato, nelle more della completa istituzione della Banca dati Nazionale degli operatori economici, mediante:

- a) Acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), anche attraverso la consultazione di banche dati;
- b) Richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. b).

6. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all'incameramento dell'eventuale cauzione di cui all'art. 23.

7. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Società, coadiuvandola in eventuali richieste di conferme ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato ad altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio od un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

8. Sino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia – laddove necessarie – si applicano le norme derogatorie previste dalla legge 120/2020 così come modificata dalla legge 108/2021.

Articolo 15

Avvalimento

1. Nel rispetto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente





all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, nel contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.

2. L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest'ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

3. Il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria è verificato dalla Società secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

4. Il contratto tra l'Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinanti e specifici e mezzi avvalsi;
- b) la causa: funzione economico sociale del contratto;
- c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.

5. Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.

6. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare l'utilizzo di tale istituto. Nel caso di procedure negoziate il divieto deve essere adeguatamente motivato, in ragione di specifiche esigenze.

PARTE VI

DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA

Articolo 16

Indagini esplorative, indagini di mercato

1. Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti diretti di cui all'art. 18, sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Società e la platea dei potenziali affidatari.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet, richiesta di preventivi, esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento e referenze presso altre Società della Valle d'Aosta.

3. Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiori alle soglie che consentono





di procedere mediante affidamento diretto sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli Operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede e non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

5. Ferma la facoltà della Società di svolgere indagini di mercato, anche laddove sia consentito l'affidamento in via diretta, le stesse sono svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento. La Società deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

6. Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società.

8. Nell'avviso di manifestazione di interesse la Società esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

9. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Società procede ai sensi dell'art. 20, comma 7 e seguenti.

Articolo 17

Procedure di scelta – Accordo Quadro





1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, per l'individuazione del soggetto contraente nell'ambito di applicazione del regolamento la Società può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

- a) affidamento diretto;
- b) amministrazione diretta;
- c) procedura negoziata sottosoglia.

2. La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni nel presente Regolamento.

3. In ragione delle peculiari esigenze della Società, finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture continue di piccola entità e valore, quest'ultima ha facoltà di stipulare Accordi Quadro con uno o più Operatori economici ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti pubblici.

Nell'Accordo Quadro, la Società individua una serie di prestazioni delle quali non è predeterminabile né il numero né la quantità ma solo la tipologia e nelle quali l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo delle prestazioni che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità e, pertanto, l'effettivo ammontare delle prestazioni stesse rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato. L'Accordo quadro potrà essere stipulato con uno o più Operatori contemporaneamente.

4. Le prestazioni saranno pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo massimo di quattro anni. L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Operatore di ultimare le attività già affidate.

Nell'ipotesi in cui la Società, nel corso della durata dell'Accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa commissione l'esecuzione di prestazione per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Operatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il Contratto di Accordo Quadro si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti due condizioni:

- a) la scadenza del periodo temporale;
- b) il raggiungimento dell'importo contrattuale se questa condizione si verifica prima della scadenza di cui alla lettera a).

Articolo 18

Affidamento diretto





1. Le soglie per l'affidamento diretto sono stabilite normativamente, in via derogatoria all'art. 36 del Codice dei Contratti, dall'art. 1 della legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021. Al termine del periodo transitorio di cui alle precedenti disposizioni, il riferimento all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici è inteso alla norma vigente alla fine della fase transitoria medesima.

Sulla base di tali disposizioni, la Società procede tramite affidamento diretto all'assegnazione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul vale aggiunto, e di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00), al netto dell'imposta sul vale aggiunto, con le modalità indicate di seguito:

- a) per affidamenti di importo stimato sino ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), mediante incarico diretto, anche senza previa consultazione di più Operatori economici;
- b) per affidamenti di importo stimato superiore ad euro 40.000,01 (quarantamila/01) e sino alle soglie indicate, mediante richiesta di almeno tre preventivi ad altrettanti Operatori economici.

2. Come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, l'individuazione dell'Operatore economico da incaricare o comunque al quale richiedere il preventivo, avviene mediante la consultazione di cataloghi, siti internet, verifica di esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento, o referenze presso altre Società della Valle d'Aosta. Il tutto nel rispetto dei principi esposti agli articoli precedenti (principio di rotazione, fasce di affidamento, ecc).

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Codice così come indicati all'art. 10 del presente Regolamento. La sottoscrizione per accettazione della determina a contrarre da parte dell'Operatore economico incaricato costituisce formalizzazione dell'affidamento ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice dei Contratti e sostituisce il Contratto di appalto ad ogni effetto di legge. In ogni caso l'incarico può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la Società non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. L'Operatore economico incaricato deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Società in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.





-
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione per la stipula del Contratto.
 7. Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice, la Società pubblica la determina a contrarre ed il relativo provvedimento di aggiudicazione sul proprio portale ovvero pubblica la determina con contestuale aggiudicazione.
 8. L'affidamento diretto può prevedere eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), e) e comma 2 del Codice dei Contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi. Può, altresì, prevedere l'indicazione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di sei mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali.

Articolo 19

Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con materiali e mezzi dalla Società o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento.
2. L'amministrazione diretta può essere utilizzata:
 - a) per l'esecuzione di lavori per importi inferiori o uguali ad euro 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) per l'esecuzione di lavori per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 ed inferiori a 150.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fatta salva in tal caso l'applicazione della procedura di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla Società a cura del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 20

Procedura negoziata sottosoglia

1. La procedura negoziata sottosoglia è la procedura in cui gli Operatori economici, previamente individuati dalla Società sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 15, e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto.
2. L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui al comma 1 avviene previa





consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, determinato come segue:

- a) almeno cinque Operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad euro 139.000,00 (cento trentanovemila/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 35 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) almeno cinque Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) almeno dieci Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 35 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, la Società può, per ragioni di concorrenza, determinare di invitare un numero maggiore di Operatori economici.

4. Gli Operatori invitati alla procedura negoziata devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Società in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.

5. Gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono selezionati nei termini di cui all'art. 15. Se espressamente previsto nell'avviso di indagine esplorativa o, laddove non fosse possibile selezionare gli Operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio.

6. La Società deve rendere tempestivamente noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici in tal modo selezionati non vengano resi accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7. Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito oppure di un bando di gara con lettera accompagnatoria, volti a sollecitare un'offerta.

8. In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nei documenti di gara o sono indicate in un capitolato d'onere alla medesima allegato.

9. La lettera di invito o il bando di gara, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) le eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a),





e) e comma 2 del Codice dei Contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi;

- c) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e quindi la durata del Contratto;
- f) l'indicazione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo Contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e comunque nel rispetto dell'art. 1 della legge 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021 (in regime di deroga transitoria);
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- l) la volontà di avvalersi della facoltà di verifica di congruità dell'offerta prescindendo dal criterio di aggiudicazione;
- m) lo schema di Contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
- o) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- p) l'obbligo per il Concorrente di indicazione, se sussistenti, degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- q) la possibilità o meno di subappaltare le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti percentuali;
- r) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

10. Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici (anche eventualmente mediante pubblicazione sul profilo informatico della Società).





11. L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti della Società se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Società oltre il termine previsto.
12. In caso di ricevimento di idonea offerta, la Società valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.
13. La Società si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.
14. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 20.
15. Nel caso in cui, entro il termine dato, non pervenga alcuna offerta oppure nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, la Società può affidare l'appalto in via diretta.

Art. 21

Criteri di aggiudicazione

1. La selezione della migliore offerta è effettuata secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure sulla base del prezzo più basso, nei termini di seguito indicati.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti:

- a) i Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti diretti i quali possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso;
- b) i Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00). Al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso;
- c) i Contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso.

2. La Società individua, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.

3. Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere





utilizzato per qualunque tipologia di affidamento.

4. Per gli affidamenti diretti, la Società in rapporto alla tipologia di affidamento, può determinare di affidare secondo uno dei seguenti metodi:

- a) se l'affidamento viene effettuato ad un Operatore economico, senza consultazione di altri Operatori, la Società valuta la congruità dell'offerta sulla base dei valori di mercato e sulla base di esperienze pregresse ed analoghe (acquisite anche mediante informazioni presso altre Stazioni appaltanti);
- b) se l'affidamento viene effettuato previa acquisizione di più preventivi, la Società può utilizzare: il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa; il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, e quindi affidando l'appalto all'Operatore economico che propone il ribasso (o rialzo se previsto) maggiore; il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale come indicato al successivo comma.

5. Per gli affidamenti di cui all'art. 19 (procedura negoziata sottosoglia), la Società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice dei Contratti e al precedente comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (ai sensi dell'art. 1 della legge 120/2021 come modificata dalla legge 108/2021).

6. La scelta del criterio di aggiudicazione è indicata nella Determina a contrarre, indicando le motivazioni alla base di tale decisione.

7. Società, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. uuu), del Codice all'esito dell'individuazione del migliore offerente può riservarsi di negoziare il contenuto dell'offerta, indicando tale eventualità negli atti di gara.

Articolo 22

Anomalia dell'offerta

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 13, la Società valuta l'anomalia e congruità dell'offerta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Tale verifica non si rende necessario nel caso di affidamento diretto e nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

2. In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta si applica l'art. 97 del Codice dei contratti.





Articolo 23

Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della miglior offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice.
2. La commissione di aggiudicazione è istituita e disciplinata dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
3. La commissione di aggiudicazione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.
4. I commissari possono essere selezionati anche tra i soggetti in pianta organica della Società, da individuare nel rispetto del principio di rotazione e dei criteri stabiliti dall'art. 77 e dalle determinazioni dell'ANAC di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici.
5. Quando la scelta della miglior offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione di aggiudicazione e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico della Società, con l'eventuale assistenza di due testimoni.
6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le sedute di gara, siano esse svolte dall'organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla commissione di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Articolo 24

Garanzie di esatto adempimento

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 120/2020, come modificata dalla legge 108/2021, per le procedure negoziate sottosoglia la Società non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, da indicare nella determina a contrarre o comunque negli atti di gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
2. La Società richiede, ai fini dell'esatto adempimento delle prestazioni, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti. È facoltà della Società non richiedere tale garanzia nel caso di affidamenti diretti





e nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 103 medesimo.

3. Per le ulteriori garanzie in materia di lavori, servizi tecnici (ingegneria e architettura), si rinvia al Codice dei Contratti. È comunque facoltà della Società richiedere ai contraenti la consegna di idonee polizze di RCT e RCO in relazione alla natura delle prestazioni.

PARTE VII

DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 25

Conclusioni e stipulazione del contratto

- 1.** Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
- 2.** In caso di necessario parere nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
- 3.** In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il Contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
- 4.** Il Contratto è stipulato in forma scritta.
- 5.** Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.
- 6.** Nel caso di affidamento diretto e di procedura negoziata (sino ad euro 150.000,00 per i lavori e sino alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi e le forniture), la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercato elettronico, sottoscritte dal Responsabile unico del procedimento e anche dal Legale rappresentante per gli importi superiori a euro 40.000,01, oppure mediante sottoscrizione per accettazione della Determina a contrarre (nel caso di affidamento diretto, come previsto all'art.17, comma 3).
- 7.** Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
- 8.** Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Società anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.





9. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 18 e 20 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 26

Subappalto

1. La Società può autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici il subappalto purché tale facoltà sia stata prevista espressamente nella decisione a contrarre anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia stata indicata la categoria o le categorie per il quale è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, salvo per specifiche ragioni (anche ai sensi del comma 1 dello stesso art. 105), la Società ritenga che determinate attività debbano essere svolte dal Contraente direttamente.
2. L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
4. Sino alla data del 31 ottobre 2021, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del Contratto; a decorrere dal 1° novembre 2021, ferma restando l'inesistenza di limiti quantitativi previsti per legge, il subappalto sarà possibile solo per le specifiche prestazioni e nei limiti individuati dalla Società.
5. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare il subappalto. Nel caso di procedure negoziate tale divieto deve essere adeguatamente motivato.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del Codice.

Articolo 27

Varianti

1. Fermo il divieto di introdurre varianti per importi superiori al 50 per cento del valore del contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dall'Amministratore Unico.
3. La Società può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste





nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.

4. Negli atti di gara, la Società può indicare:

- a) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), eventuali clausole opzionali e/o di rinnovo precisando, in termini chiari, precisi ed inequivocabili, il contenuto delle stesse. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione;
- b) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), il limite entro il quale è autorizzata ad apportare modifiche e varianti sostanziali (quindi anche estendendo e variando l'oggetto contrattuale) senza necessità di procedere ad indire una nuova gara di appalto. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione.

5. La Società, nel corso di esecuzione del Contratto, può apportare modifiche contrattuali nei termini di cui al comma 2 dell'art. 106, al fine di apportare migliorie al Contratto, nei limiti previsti dalla citata disposizione (10% dell'importo di contratto per servizi e forniture e 15% dell'importo di contratto per i lavori).

6. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del DM 49/2018, il Direttore dell'esecuzione (DEC) (oppure il RUP laddove non nominato), su mandato dell'Amministratore Unico può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. Tali modifiche di dettaglio sono contenute nel valore del 10% dell'importo di Contratto

PARTE VIII

DELL'ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Articolo 28

Direzione dell'esecuzione

- 1.** La Società verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di Affidamento di beni e servizi, ed il direttore dei lavori, in caso di Affidamento di lavori.
- 2.** Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.
- 3.** Nel caso di affidamenti di beni, servizi e lavori di speciale complessità, la Società attribuisce i ruoli ed i compiti di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori a soggetti diversi dal Responsabile del procedimento ed in possesso delle necessarie competenze.
- 4.** L'attribuzione di cui al comma 4 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate Codice dei contratti pubblici.





Articolo 29

Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni fine mese data ricevimento fattura.
2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel contratto, mediante bonifico bancario; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma e salvo patto contrario, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.
3. Il pagamento del corrispettivo è condizionato all'attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 30

Attestazione di regolare esecuzione

1. I beni, i servizi e i lavori affidati sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro 20 giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro o entro il diverso termine stabilito nel contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. In caso di Affidamenti inferiori a € 10.000,00, l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta sulla fattura o sulla nota di addebito.

Articolo 31

Procedure contabili

1. Ai fini del presente Regolamento sono valide le disposizioni in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento in uso presso la Società.

PARTE IX

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 32

Transazione





1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 33

Arbitrato

Salva diversa esplicita volontà non si applica l'art. 209 del Codice dei contratti pubblici.

PARTE X NORME FINALI

Articolo 34

Pubblicità

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
2. La Società, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, all'esito della procedura di cui all'art. 20 pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
3. La Società può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
4. Il Regolamento è (pubblicato sul Profilo del committente www.servizivda.it nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "organizzazione" e) tenuto a disposizione presso gli uffici amministrativi dell'Società.

Articolo 35

Clausola di flessibilità

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione dell'Organo Amministrativo.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Economico adottato dalla Società.

Articolo 36





Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte dell'Organo Amministrativo fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione della norma sia rimessa alla discrezionalità della Società.

Articolo 37

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore dal 18 ottobre 2021.
2. Rimangono regolate dalle disposizioni contenute nel precedente Regolamento della Società tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento.

Articolo 38

Norma di chiusura

1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norma statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

